

Universidades Lusíada

Baldini, Gianni

**Biodiritto : tra progresso scientifico,
superamento del paradigma naturalistico ed
esigenza di nuovi criteri ordinanti**

<http://hdl.handle.net/11067/4350>
<https://doi.org/10.34628/kq90-nc75>

Metadados

Data de Publicação

2015

Resumo

Lo sviluppo scientifico e tecnologico di questi ultimi anni e l'impatto delle innovazioni bio-mediche sulla vita e la salute dell'uomo stanno determinando una vera e propria trasformazione della concezione e della percezione che l'individuo ha di se stesso. La funzione regolatrice ed ordinante propria del diritto viene messa in seria discussione dallo strapotere di una scienza che spesso collegata alle potenti logiche dell'economia e del mercato. Si pone dunque la domanda fondamentale se "tutto ...

O desenvolvimento científico e tecnológico destes últimos anos, bem como o impacto das inovações biomédicas na vida e na saúde do homem estão a determinar uma verdadeira e própria transformação da concepção e percepção que o indivíduo tem de si mesmo. A função reguladora e ordenadora própria do direito é colocada em séria discussão devido ao poder de uma ciência que, habitualmente está conetada a logicas de economia e de mercado. Desta forma, despoleta a seguinte questão: "tudo aquilo que é tecnic...

The scientific and technological developments of the past few years, as well as the im-pact of the biomedical innovations in the life and health of man, are determining a true and proper transfor-mation in the conception and perception the individual has of himself. The regulatory and order establishing function of the law is subjected to a serious discussion due to the power of a science which is usually associat-ed to economic and market logics. Thus, the following question arises: "will every...

Palavras Chave

Bioética, Direito e biologia

Tipo

article

Revisão de Pares

Não

Coleções

[ULL-FD] LD, s. 2, n. 14 (2015)

BIODIRITTO:
TRA PROGRESSO SCIENTIFICO, SUPERAMENTO DEL PARADIGMA
NATURALISTICO ED ESIGENZA DI NUOVI CRITERI ORDINANTI

Gianni Baldini¹

Abstract: Lo sviluppo scientifico e tecnologico di questi ultimi anni e l'impatto delle innovazioni bio-mediche sulla vita e la salute dell'uomo stanno determinando una vera e propria trasformazione della concezione e della percezione che l'individuo ha di se stesso. La funzione regolatrice ed ordinante propria del diritto viene messa in seria discussione dallo strapotere di una scienza che spesso collegata alle potenti logiche dell'economia e del mercato. Si pone dunque la domanda fondamentale se "tutto ciò che è tecnicamente possibile sia anche eticamente accettabile, socialmente ammissibile e giuridicamente lecito". A questa ultima parte della domanda si incarica di dare risposta il Biodiritto, chiamato a svolgere un ruolo centrale nella qualificazione, riorganizzazione e regolamentazione di vicende 'create' dallo sviluppo tecnologico e dalle conseguenti applicazioni in campo biomedico. L'esigenza di individuare parametri e categorie ordinanti della materia rappresenta uno sforzo preliminare che l'interprete deve compiere al fine di consentire una disciplina sistematica dei fenomeni e delle vicende (di inizio, media e fine vita) che risulti ragionevole e coerente coi principi e i valori fondamentali della persona posti dall'ordinamento giuridico nazionale ed europeo.

Parole Chiave: Biodiritto; Fattispecie tecnologica; Paradigma naturalistico; Principio di precauzione; Autodeterminazione; Responsabilità.

Abstract: O desenvolvimento científico e tecnológico destes últimos anos, bem como o impacto das inovações biomédicas na vida e na saúde do homem estão a determinar uma verdadeira e própria transformação da concepção e percepção que o indivíduo tem de si mesmo. A função reguladora e ordenadora própria do direito é colocada em séria discussão devido ao poder de uma ciência que, habitualmente está conetada a lógicas de economia e de mercado. Desta forma, despoleta a seguinte questão: "tudo aquilo que é tecnicamente possível será também eticamente aceitável, socialmente admissível e juridicamente lícito?" No que concerne a esta última parte da questão é o biodireito que se encarrega de responder. O biodireito é chamado

¹ Professor da Universidade de Florença (Università di Firenze)

para desenvolver questões sobre a qualificação, reorganização e regulamentação de casos “criados” pelo desenvolvimento tecnológico e das consequentes aplicações no campo biomédico. A necessidade de individualizar parâmetros e categorias de tal temática representa um esforço preliminar que o intérprete deve cumprir com o intuito de consentir numa disciplina sistemática dos fenómenos e dos acontecimentos (de início, média e fim de vida) que resulte razoável e coerente com os princípios e os valores fundamentais da pessoa advindos do ordenamento jurídico nacional e europeu.

Palavras Chave: Biodireito; Casos tecnológicos; Paradigma naturalistico; Princípio de precaução; Autodeterminação; Responsabilidade.

Abstract: The scientific and technological developments of the past few years, as well as the im-pact of the biomedical innovations in the life and health of man, are determining a true and proper transfor-mation in the conception and perception the individual has of himself. The regulatory and order establishing function of the law is subjected to a serious discussion due to the power of a science which is usually associat-ed to economic and market logics. Thus, the following question arises: “will everything that is technically pos-sible also be ethically acceptable, socially admissible and legally allowed?”. On what regards the latter part of the question, biolaw is responsible for the answer. Biolaw is called upon to develop issues regarding the qualifi-cation, reorganization and regulation of cases “generated” by the technological development and its resulting applications in the biomedical field. The need to ascertain parameters and categories of such a theme embod-ies a preliminary effort that the interpreter must meet in order to allow a systematic discipline of the phenome-na and events (beginning, middle and end of life) which will outcome as reasonable and consistent with the fundamental principles and values of the person arising from national and European law.

Keywords: Biolaw; Fattispecie (cases) technology; Naturalistic paradigm; Precautionary – self-determination - responsibility principle.

1. Considerazioni preliminari

È quasi banale rilevare come il mutamento incessante, in progressiva e costante accelerazione, che la scienza e la tecnologia hanno imposto alla società civile, stia modificando ed in parte abbia già modificato, la stessa concezione giuridica, tradizionale, dell’uomo ovvero la percezione che l’individuo ha di se stesso e delle cose che lo circondano e con questa i criteri ordinanti alle sottese relazioni intersoggettive. La funzione regolatrice ed ordinante propria del diritto viene messa in seria discussione dallo strapotere di una scienza che spesso collegata alle potenti logiche dell’economia e del mercato, “individua i temi e stabilisce le soluzioni”² lasciando al diritto il ruolo di mero recettore del

²Cfr. S. Rodotà, *Repertorio di fine secolo*, 2^a ed., Bari-Roma, 1999, pp. 169-179; ID, *Diritto, Scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, «Rass. Dir. Priv.», n. 3, 2004, p. 357; ID, *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Bologna, 2009, p. 24 ss.; ID, *Il diritto di avere diritti*, Bari-Roma,

‘fatto’ nella ‘norma’. Qualsiasi altra e ulteriore considerazione, ivi compresa la circostanza dell’oggettivo rilievo etico della scelta che quando ci si occupa di biotecnologie pare invariabilmente accompagnare qualsiasi opzione, risulta di rilevanza secondaria.

Le vicende connesse alla tutela della salute da un lato e ai fenomeni della nascita e della morte dall’altra, rappresentano un esempio paradigmatico delle tendenze appena rilevate. La possibilità offerta dalle scoperte della biomedicina di intervenire su quello che fino a pochi anni or sono costituiva una sorta di a-priori giuridico sulla base del quale si strutturavano le relazioni intersoggettive da regolare ed ordinare, ha rimesso in discussione il ruolo del diritto anche nei suoi rapporti con altre discipline -in primis l’etica, da cui appunto il fenomeno della bioetica e del biodiritto-, e con esso la stessa concezione giuridica dell’uomo non più soggetto, ‘conformato e definito’ in varia misura dalla causalità naturalistica e biologica, ma entità in grado di amministrare razionalmente se stessa, la propria salute, la propria discendenza, la fine della propria esistenza e con essa il proprio destino anche in senso biologico. Non più e non solo l’unico essere vivente in grado di pensare a sé e di interpretare la realtà piegandola ai propri bisogni, ma entità tendenzialmente in grado di conformare se stessa alla misura del proprio pensiero!

La facoltà di scegliere e la libertà di disporre del proprio corpo nella prospettiva terapeutica così come in quella generativa, costituiscono possibilità amplificate a tal punto dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche³ da far divenire il fenomeno procreativo come il luogo di elezione, di osservazione privilegiata per l’interprete che ivi potrà testare la pluralità di risposte che alla ‘super domanda bioetica’ se “tutto ciò che sia tecnicamente possibile sia anche eticamente ammissibile, socialmente accettabile e (quindi) giuridicamente lecito”, possono essere date. Infatti in tale ambito già oggi si profila come tecnicamente praticabile non solo la possibilità di scegliere l’an e il quando curarsi, riprodursi, morire ma anche il quantum e in certa misura anche il quomodo farlo. In astratto, con l’ausilio del medico, il singolo ha di fronte a sé possibilità limitate in taluni casi, solo dalla tecnologia disponibile.

La possibilità di manipolazione della vita umana nel porre inevitabilmente

2013, passim. Sui nessi fra morale, diritto e politica in prospettiva bioetica, cfr. P. Zatti, Dal consenso alla regola: il giurista in bioetica, «Rass. Dir. Priv.», 1994, p. 523; ID, Verso un diritto per la bioetica: risorse e limiti del discorso giuridico, «Riv. Dir. Civ. », 1995, I, p. 43; F. Di Marzio, Manipolazioni genetiche della vita umana. Legittimazione e possibilità del discorso giuridico, «Rass. Dir. Priv.», 2003, 2, p. 521; FD. Busnelli - E. Palmerini, Bioetica e diritto privato, «Enc. Dir.», aggiornamento, V, Milano, 2001, p. 160; J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats, Frankfurt a.m, 1992, trad. it. Morale, Diritto, Politica, Torino, 2001. In prospettiva etico-filosofica cfr. sul tema: M. Bianca, Fondamenti di etica e bioetica, Bologna, 2000; ID, Il nuovo sigillo, Bari, 2000.

³Cfr. L. D’Avack, La legge sulla procreazione medicalmente assistita, «Dir. fam. pers.», 3-4, 2004, p. 795; S. Rodotà, Diritto, Scienza, Tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione, cit., p. 357; F. Di Marzio, op. cit., p. 523.

il dilemma di alcune scelte di valore, rende indispensabile procedere innanzitutto alla ridefinizione dei confini fra il principio di autonomia, con il primato del consenso come criterio procedurale di legittimazione dell'attività e la tutela della dignità umana come portato bimillenario della tradizione gius-filosofica occidentale. Già questa asserzione posta nei termini suggestivi di cui sopra, lascia intuire le potenziali ripercussioni sul rapporto uomo-donna e di questi con la prole, sui modelli familiari e genitoriali di riferimento, sui processi di entificazione e soggettivizzazione nella fase pre-natale, sugli stati vegetativi, sul ruolo del medico nell'organizzazione sociale, etc., che in dipendenza del tipo di risposta fornita, la società si troverà a dover affrontare.

Un così radicale mutamento della sostanza dei fenomeni e del merito delle connesse questioni, nel rendere inevitabile la ridefinizione delle categorie giuridiche ordinanti il sistema, evidenzia, d'altro canto, l'attualità della tecnica del bilanciamento fra valori gerarchicamente ordinati, come modello per la composizione dei conflitti secondo una logica di "sintesi nell'equilibrio" che rappresenta l'unica strada per rifuggire dai pericoli dell'unilateralismo e dell'assolutizzazione di alcuni valori con conseguente esclusione di altri⁴.

Solo acquisendo piena consapevolezza del quadro problematico delle questioni, nel merito e nel metodo, che si pongono per effetto della richiamata traiettoria di evoluzione del fenomeno, l'interprete potrà utilmente adeguare il paradigma normativo e ricostruttivo alle mutate esigenze, cosciente che l'incessante mutamento indotto da una innovazione scientifica e tecnologica così potente e pervasiva impone di (ri)pensare in termini nuovi il ruolo del diritto come tecnica di organizzazione sociale e il suo rapporto con l'etica.

La centralità e l'ineludibilità della riflessione etica rispetto alle nuove possibilità offerte dalla tecnologia in campo biomedico e segnatamente alla salute e al momento dell'inizio della vita, impongono infatti di ripensare il rapporto tra ambiti contermini quali quelli della norma etico-morale e di quella giuridica, in altri termini tra bioetica e biodiritto. Sul punto non c'è chi non veda come l'equilibrio risulti precario e instabile per definizione posto che in uno Stato laico con una comunità sempre più multietnica e multiculturale, il cui impegno primario deve essere quello di definire regole che consentano la pacifica convivenza di più etiche, la regola giuridica deve essere necessariamente 'neutra' (che non significa 'debole' o 'relativa') cioè espressione di una 'sintesi di interessi' ove possibile, ovvero costituisca una 'garanzia del pluralismo' (sul piano etico, culturale, etc.) nella comunità i cui rapporti intende disciplinare. Nel vuoto lasciato dalla politica, un'etica ormai debole può tentare pericolose scorciatoie, utilizzando la 'legge' per imporre a tutti precetti e valori che dovrebbero essere il frutto di una adesione volontaria e consapevole dei soggetti che evidentemente per altre strade non riesce più a conseguire. L'esperienza di questo ultimo decennio del legislatore italiano che ha disciplinato ovvero tentato

⁴L. D'Avack, op. cit., p.796.

di regolare taluni delicati fenomeni rispettivamente di ‘inizio’ e ‘fine’ vita sembra confermare a pieno queste preoccupazioni⁵.

2. Il superamento del paradigma della naturalità: esigenze di (ri) organizzazione delle categorie giuridiche tradizionali e ruolo del diritto. Modelli e scelte di regolamentazione

La constatazione secondo la quale ciò che il diritto ha di fronte non costituisce un semplice mutamento culturale ma una trasformazione ben più radicale, rappresenta un'affermazione cui è difficile replicare in termini negativi. Il progresso scientifico e tecnologico sta determinando la trasformazione e il superamento di un paradigma di riferimento storico per la scienza giuridica: quello della naturalità. All'ombra di tale paradigma il diritto ha storicamente svolto la sua funzione di regolare ed ordinare le relazioni socialmente rilevanti. Il passaggio da situazioni dominate dal caso e dall'ineluttabilità della causalità naturalistica a situazioni governate dalla scelta, nel far venir meno la legge di natura pone il problema se il posto di questa debba essere preso dalla regola scientifica oppure se vi sia ancora bisogno della regola giuridica. In altri termini si pone l'esigenza di valutare se il vuoto lasciato dalla scomparsa delle 'leggi di natura' debba essere colmato dalle 'leggi del diritto' ovvero debba essere lasciato alle 'leggi della scienza e della tecnica'⁶. Nessuna opzione è neutra. Le regole della scienza oltre che estranee ai processi di legittimazione democratica, risultano connesse o quantomeno molto più sensibili di quelle giuridiche alle potenti logiche economiche e del mercato che applicate ad un campo così delicato e denso di implicazioni suscettibili di differenti valutazioni etiche come quello di cui trattasi, rischiano di ridurre a pura merce il corpo umano esauendo entro schemi mercantili ogni relazione sociale.

Ma la fine della costrizione naturalistica nel suscitare paura ed allarme per la scomparsa delle regole di natura, implica, per converso, una straordinaria espansione delle possibilità di azione e di scelta da parte di singoli e gruppi. In una parola crea uno spazio inedito di libertà che pone inevitabilmente una pluralità di questioni consequenziali: la disciplina del 'se', 'come' e 'quanto' dell'esercizio ovvero della definizione della sua "giusta" misura; chi debba

⁵Il riferimento è in primis alla Legge 40/04 "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" e al Disegno di legge Calabrò sul testamento biologico, testo unificato (10, 51, 136, 281, 285, 483, 800, 972, 994, 1095, 1188, 1323, 1363 e 1368) del 13 luglio 2011: "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento". Per una riflessione d'insieme sia consentito il rinvio a: G. Baldini, *Riflessioni di Biodiritto*, Padova, 2012, in part. pp. 19-80 e 163-215.*

⁶Preziose le analisi in tal senso svolte dalla dottrina francese: B. Edelman, *Le droit saisi par la photographie*, Paris, 1973; Labrusse-Riou (a cura di), *Le droit saisi par la biologie. Des juristes au laboratoire*, Paris, Librairie Général de Droit et de Jurisprudence, 1996.

procedere a tale definizione; quale debba essere lo scopo e il fine cui indirizzare il potere di azione dell'uomo in tale nuovo spazio conquistato alla libertà; quali i valori e i criteri ordinanti di riferimento per la regolazione di tale potere d'azione. Data la particolare natura dei processi da regolare, la riflessione etica costituisce un momento indispensabile ma da solo insufficiente (ed inefficiente) nonché insidioso se disgiunto dal successivo momento giuridico. E ciò a maggior ragione in una società multiculturale dove il tema vero diventa quello della convivenza fra etiche diverse e delle condotte che ad esse si rifanno. D'altra parte il cammino che dall'etica conduce al diritto risulta pericoloso ed accidentato nella misura in cui prevalessse la tentazione -tutt'altro che remota come la storia ha dimostrato e continua tragicamente a dimostrare- di ridurre il secondo a disciplina strumentale, ancillare della prima: i rischi di trasferire il contenuto di principi etico morali a forte contenuto ideologico in norme giuridiche generali -come è avvenuto in Italia con la legge sulla procreazione medicalmente assistita, testo fondato sull'assunto che sin dalla cellula uovo fecondata si ha persona umana- rischiano di rimettere in discussione i principi stessi dello stato laico dove le differenze e il pluralismo di valori sono una ricchezza e non il frutto di un malinteso relativismo etico. Il vuoto lasciato dalle leggi di natura non può essere affrontato nei termini di un'impostazione dicotomica fra soluzioni che da una parte, nel tentativo di colmare tale vuoto, utilizzino il diritto per ripristinare con limiti e divieti artificiali lo status quo ante, dall'altra, tolto di mezzo "l'impiccio", rinuncino a qualsiasi intervento per non "disturbare" il progresso scientifico e tecnologico ...

Al contrario occorre graduare limiti e divieti conformando questa nuova situazione di libertà a valori e principi fondamentali posti a tutela del soggetto-persona ovvero dell'attore/destinatario che tale libertà è chiamato ad esercitare/condividere. Rigore della tutela, chiarezza dei fini e necessità di operare scelte solo ove largamente condivise, costituiscono imperativi ineludibili per orientare l'attività dell'interprete. È evidente che un tale processo presuppone una preliminare riflessione su quale sia il ruolo che il diritto è chiamato a svolgere e su quali siano le soluzioni tecniche più idonee ad interpretarlo in maniera efficace ed efficiente.

La messa in discussione di dati antropologici che parevano imm modificabili e sui quali si era conformato da sempre lo stesso paradigma giuridico da una parte⁷, i pericoli derivanti dalla potenza dell'innovazione scientifica e tecnologica e dalla sua connessione con le forze economiche e del mercato dall'altra, impongono al diritto di ripensare se stesso innanzitutto attraverso la creazione di un nuovo paradigma giuridico antropologicamente fondato, dispensatore di scopi e fini autonomi -sia da quelli scientifici che da precetti etici di parte⁸- in quanto basato

⁷Cfr. A. Supiot, *La fonction anthropologique du droit*, «Esprit. février», 2001, pp. 151-173.

⁸I rischi di cristallizzare in norme giuridiche la morale di una parte a tutto danno del pluralismo e del necessario confronto fra valori etici e modelli di regolamentazione sociale anche diversi presenti nelle complesse società occidentali avanzate, rappresentano un pericolo tutt'altro che infondato,

su valori e principi generali largamente condivisi in grado di orientare le condotte nel rispetto di tutte le diversità⁹. In tal senso il riferimento ai diritti fondamentali sanciti nelle Carte costituzionali -nazionale ed europea- rappresenta non solo il riferimento obbligato ed imprescindibile ma costituisce anche il principio organizzatore ovvero di autorganizzazione intorno al quale il diritto privato è chiamato a modificare, costruire o ricostruire le proprie categorie.

La tutela dei diritti fondamentali, intesa come categoria aperta, e il rispetto di principi guida nella cui prospettiva relazionale viene definito il contesto dell'agire secondo una prospettiva costituzionalmente orientata (libertà-responsabilità-solidarietà; autonomia-uguaglianza-dignità; giustizia-cittadinanza-personalità) rappresentano il nucleo di quella nuova assiologia giuridica¹⁰ senza la quale il primato della persona è destinato a soccombere sotto il tiro incrociato dello sviluppo tecnologico asservito alle logiche economiche e di mercato.

Ma non basta (ri)fondare su valori forti il diritto, è necessario individuare anche le strategie giuridiche, le modalità e i modelli di intervento che introducano quei necessari elementi di flessibilità e quella capacità di autoadattamento del dato giuridico all'incessante mutamento delle situazioni che lo sviluppo scientifico e tecnologico condannano ad uno stato di permanente transitorietà e precarietà. In un siffatto contesto pensare di governare i fenomeni attraverso un diritto rigido, una regolamentazione affidata a fattispecie chiuse in cui gli interessi risultano dettagliati e selezionati al termine di un processo di consolidamento tecnico scientifico e sociale, rappresenta una pura illusione. Il rischio è quello di innescare inutili processi di "inseguimento normativo" con conseguenti ed inevitabili pericolose obiezioni sull'adeguatezza degli strumenti giuridici a regolare

costituendo una delle possibile forme della reazione del legislatore di fronte al radicale mutamento in atto. L'adozione di posizioni dogmatiche fondate su una sola cultura, nell'esprimere una visione unilaterale della realtà definita da posizioni categoriche e principi radicali, portano ad assolutizzare un interesse sacrificando allo stesso altri interessi parimenti meritevoli di tutela. Le scelte fatte dal legislatore nazionale nella legge 40/04 sulla PMA costituiscono un clamoroso esempio in tal senso. L'affermazione categorica di una tutela assoluta dell'interesse alla vita, alla salute e allo sviluppo dell'embrione, comporta il sacrificio degli altri interessi, individuali e collettivi coinvolti nella vicenda. E ciò nonostante il rango costituzionale riconosciuto agli stessi. Salute e libertà personale della madre, ricerca scientifica e tutela della salute collettiva, valore del consenso del paziente in materia di trattamento sanitario, etc., soccombono di fronte al principio di intangibilità dell'embrione umano creato in provetta. Sul punto cfr. tra gli altri: P. Borsellino, Tra cultura e norma, in Trattato di biodiritto, in Ambito e fonti del Biodiritto (a cura di S. Rodotà e M.C. Tallacchini), tomo I, 2010, p. 149 e ss.; p. 157 e ss.; M. Mori, Biodiritto e pluralismo dei valori, in *ivi*, p. 447 e ss.

⁹Conf. S. Rodotà, Diritto, Scienza, Tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione, cit., p. 362, il quale osserva come in una situazione siffatta è "(...) opportuno, o necessario, che il diritto dia una regola a se stesso, considerando la particolare natura dei processi da regolare, sia per il tasso di cambiamento permanente determinato dall'innovazione scientifica e tecnologica, sia per la difficoltà di prevedere l'insieme degli effetti che così possono prodursi".

¹⁰Cfr. J.R.Binet, Droit et progrès scientifique. Science du droit, valeurs et biomédecine, Paris, 2002, il quale evidenzia i rischi di una automutilazione del diritto derivante dalla rinuncia, per non ostacolare il dispiegarsi del progresso tecnico scientifico, di porre fini a tutela della persona.

tali fenomeni, con ciò determinando una situazione funzionale solo a portare fuori dalla sfera del diritto (e quindi anche della legittimazione democratica) il centro di governo della vicenda. Al contrario un diritto organizzato intorno a valori e principi generali (diritto mite o leggero o soft law) integrato da norme deontologiche o di condotta ed eventualmente anche accompagnato dalle cc.dd. sunset rule -norme a scadenza destinate ad essere riviste periodicamente per essere, se necessario, aggiornate e adeguate ai mutamenti intervenuti-, consentirebbe quell'indispensabile adattamento della norma giuridica al costante mutamento scientifico e tecnologico, nel rispetto di quei valori e quei principi finalizzati alla tutela della persona umana. In tale prospettiva, la scelta del modello di regolamentazione -legislativo, giudiziario, tecnocratico¹¹- ferme restando le caratteristiche tipizzanti di ciascun sistema, diventa parte stessa della strategia.

3. Dalla Bioetica al Biodiritto: l'avvio della riflessione bio-giuridica e l'esigenza di individuare 'criteri ordinanti'

Dunque il novello giurista (o bio-giurista) prima di affrontare nel merito le varie questioni che la tecnologia pone al bios, dovrà necessariamente e preliminarmente preoccuparsi di individuare 'idee guida' che consentano di definire i contorni di talune essenziali 'categorie ordinanti' della nuova disciplina con l'ausilio delle quali procedere ad un approccio tendenzialmente 'sistematico' alle varie questioni trattate.

Data la natura delle tematiche anche il dispiegarsi dell'attività ermeneutica non potrà che seguire uno schema di work in progress, un 'cantiere aperto' nel quale non solo i temi affrontati dovranno essere necessariamente integrati ed aggiornati, ma anche nuove questioni solleciteranno, prevedibilmente, immediati adattamenti, di metodo e di merito. Tali riflessioni consentiranno di collocare ed integrare quel mosaico complesso di temi, che per comodità logica e sistematica è possibile inquadrare nell'ambito di macro aree definite col 'tempo del bios', qualificabili pertanto con le espressioni di: inizio, media e fine vita.

Il percorso di indagine e ricerca sopra tematiche che seppur necessariamente trasversali, sempre più interrogano il civilista sul nuovo ruolo che il diritto e in questo caso il bio-diritto, è chiamato a svolgere nella qualificazione,

¹¹Sul punto cfr. S. Rodotà, *Diritto scienza e tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, cit., p. 370, il quale individua tre modelli di possibile regolamentazione giuridica dei fenomeni biotecnologici: «Il modello legislativo porta con sé la questione della democraticità delle scelte e della tutela effettiva dei diritti fondamentali, in primo luogo attraverso la fissazione di un quadro di principi (...). Il modello giudiziario adempie ad una funzione di flessibilità ed adattabilità dei principi a situazioni in continuo mutamento, grazie alla tecnica sempre più diffusa delle clausole generali. (...); Il modello tecnocratico, [ove] rilevanza particolare viene attribuita a corpi di specialisti, come i comitati etici (...)».

riorganizzazione e regolamentazione di vicende 'create' dallo sviluppo tecnologico e dalle conseguenti applicazioni in campo biomedico, si presenta sicuramente impegnativo ma è al tempo stesso una scommessa cui il giurista e segnatamente il civilista, interprete principale della costruzione e dell'adattamento della norma al fatto, non può (e non deve) sottrarsi. In tal senso la complessità degli argomenti rende indispensabile proprio l'applicazione di quello 'strumentario' tipico del civilista per sua natura 'peculiarmente' dedicato ad uno sforzo ordinante e sistematizzante di temi e concetti, in assenza del quale la discussione rischia di diluire in meri astrattismi o inutili empirismi degradando la questione bio-giuridica in somma delle analisi di discipline altre, che il giurista deve solo organizzare¹².

Dalla tensione costante tra mutamento sociale ed esigenze di regolazione di interessi sempre più centrali per l'individuo e la società, amplificate da uno sviluppo scientifico e tecnologico che ha determinato, come suvvisto, effetti estremamente rilevanti in campo biomedico con specifico riguardo alla vita e alla salute dell'uomo, il superamento del paradigma della naturalità ha così portato all'esigenza di un profondo ripensamento innanzitutto della relazione tra etica e diritto. Le scoperte scientifiche e le connesse applicazioni tecnologiche hanno reso possibili interventi e trattamenti sanitari che pongono nuove ed inedite questioni all'attenzione dell'interprete, formando le relative questioni e implicazioni, l'oggetto di un approfondimento interdisciplinare, sul piano filosofico, etico-morale, medico, sociologico, biologico-genetico e giuridico. Nasce così la Bioetica¹³ intesa come disciplina autonoma, che si occupa di condurre una riflessione etica sulle implicazioni teorico-pratiche dello sviluppo scientifico e tecnologico rispetto alle scienze della salute e della vita dell'uomo, degli animali e degli altri esseri viventi¹⁴.

¹²Sulla funzione ordinante delle 'categorie giuridiche' e sul ruolo del civilista si rinvia alla attenta riflessione svolta da: N. Lipari, *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013, passim.

¹³La Bioetica si sviluppa come disciplina autonoma negli USA intorno agli anni '70. Da un punto di vista etimologico il termine indica l'insieme delle valutazioni etico-morali, avendo a riferimento i parametri filosofici di "bene-male", "giusto-sbagliato", inerenti tutto ciò che riguarda le scienze della vita e della salute, con specifico riguardo alla medicina e alle sue applicazioni tecnologiche. Il termine nella sua accezione moderna risulta per la prima volta impiegato da Fritz Jahr nel 1927.

¹⁴La nascita della Bioetica come disciplina autonoma viene convenzionalmente fatta risalire a: V.R. Potter, *Bioethics. Bridge to the future*, Englewood Cliffs (N. J.), 1971, il quale così definiva il fenomeno: «Ho scelto la radice bio per rappresentare la conoscenza biologica, la scienza dei sistemi viventi; e ethics per rappresentare la conoscenza del sistema dei valori umani». La bioetica, secondo Potter, costituisce dunque "una ecologia globale di vita".

La bibliografia sul punto è sterminata. Senza pretesa di completezza si rinvia ai fondamentali contributi di: W. T. Reich (a cura di), *Encyclopedia of Bioethics*, New York, 1995, (1^a ed., 1978), che definisce la bioetica come «lo studio sistematico delle dimensioni morali - che includono concezione, condotta, scelte e politiche - delle scienze della vita e della cura della salute, mediante l'utilizzo di approcci etici diversi e all'interno di un contesto interdisciplinare» (vol. I, Introduzione); T.L. Beauchamp, L.F. Childress, *Principles of biomedical ethics*, New York, 1994: ove, la ricerca di una guida per il ragionamento morale in ambito bioetico è stato individuato nel ricorso a quattro principi: autonomia,

Proprio in considerazione della portata di tali scoperte e delle applicazioni tecnologiche in campo biomedico che investono la stessa concezione dell'uomo nella sua integrità psico-fisica e negli assetti naturalistici anche futuri¹⁵, come suvvisto, la 'super domanda' da cui tale disciplina al contempo trae e dà origine può essere così tradotta: tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche eticamente accettabile, socialmente ammissibile e giuridicamente lecito? Nel tentativo di dare una risposta, quanto più compiuta sul piano del diritto, a tale interrogativo nasce il fenomeno del Biodiritto, inteso come disciplina giuridica autonoma e come studio sistematico ed organico dei principi giuridici inerenti la tutela della vita e della salute con specifico riguardo alle implicazioni determinate dalle

beneficenza, non-maleficenza e giustizia; R. Walters, *Bioethics as a field of ethics*, in *Contemporary issues in Bioethics* Wadsworth, Belmont California, 1994, p. 49; H.T. Engelhardt, *The foundations of bioethics*, New York, 1986 (tr. it.: *Manuale di bioetica*, Milano, 1991).

Per alcuni riferimenti essenziali di contributi della dottrina italiana alla riflessione in tale ambito si rinvia a: S. Rodotà (a cura di), *Questioni di Bioetica*, Bari, 1993; M. Moro, *La bioetica: questioni morali e politiche per il futuro dell'uomo*, Milano, 1991; S. Leone, S. Privitera (a cura di), *Dizionario di bioetica*, Bologna, 1994; G. Berlinguer, M. Callari Galli, E. Lecaldano, A. Oliviero, S. Rodotà, C. A. Viano, *Lezioni di bioetica*, Roma, 1997; P. Borsellino, *Bioetica tra autonomia e diritto*, Milano, 1999; F. Manti, *Bioetica e Tolleranza. Lealtà morali e decisione politica nella società pluralista*, Napoli, 2000; M. Bianca, *Fondamenti di etica e bioetica*, Bologna, 2000; F.D. Busnelli, *Bioetica e diritto privato*, frammenti di un dizionario, Torino, 2001; G. Fornero, *Bioetica cattolica e bioetica laica*, Milano, 2005; U. Scarpelli, *Bioetica laica*, Milano, 1998; C. Viafora, *Introduzione alla Bioetica*, Milano, 2006; E. Sgreccia, *Manuale di bioetica* (IV^a ed.), Milano, 2007; E. Lecaldano, *Dizionario di Bioetica*, Bologna, 2007; L. Lombardi Vallauri, *Prospettive antropocentriche, biocentriche, ecocentriche*, in *Trattato di biodiritto*, cit., pp. 3-15; M. Tallacchini, *Politiche della scienza contemporanea: le origini*, in *ivi*, pp. 53-78.

In via di prima approssimazione è possibile individuare tre possibili orientamenti nella riflessione bioetica in dipendenza dei valori-guida posti al centro dell'attività ermeneutica: utilitarismo (rilevanza centrale del beneficio sociale e individuale in termini di efficienza che la tecnica è in grado di produrre); autodeterminazione o volontarismo (centralità della volontà e dell'autodeterminazione individuale nella scelta del mezzo tecnologico); personalismo (centralità e indisponibilità della dignità della persona umana, inteso come super-principio, alla luce del quale valutare l'accettabilità e l'accessibilità alla scoperta tecnica). Il dibattito sulle cc.dd. 'idee guida' che consentono di declinare e coniugare le varie questioni che si pongono all'interprete costituisce un elemento centrale dell'indagine: la dottrina identifica tre fondamentali principi filosofico-giuridici di riferimento: «principio di libertà che trova la sua più espressiva sintesi giuridica nel concetto anglosassone di *privacy* [...]; il principio di 'utilità', che sviluppando la tradizione filosofica dell'utilitarismo trova il suo terreno giuridico di elezione negli ordinamenti che si ispirano al precetto costituzionale del diritto al raggiungimento della felicità [...]; e infine il principio di 'responsabilità', che trova il suo più diretto referente normativo negli ordinamenti imperniati sull'affermazione costituzionale della dignità dell'uomo [...]» (F.D. Busnelli, *Bioetica e diritto privato*, frammenti di un dizionario, cit., p. 48).

¹⁵Sul punto cfr. S. Rodotà, *Repertorio di fine secolo*, cit., passim; G. Baldini, *Libertà procreativa e fecondazione artificiale*, Napoli, 2006, p. 8 e ss., ove si osserva come si determini una trasformazione sul piano ontologico dell'uomo «da soggetto conformato e definito in varia misura dalla causalità naturalistica e biologica, ad entità in grado di amministrare razionalmente se stessa, la propria discendenza e con essa il proprio destino anche in senso biologico. Non più e non solo l'unico essere vivente in grado di pensare a sé e di interpretare la realtà piegandola ai propri bisogni, ma entità tendenzialmente in grado di conformare se stessa alla misura del proprio pensiero!».

scienze biomediche¹⁶.

4. I possibili 'parametri interpretativi' di riferimento: superamento del paradigma naturalistico e nuovo ruolo del diritto; incertezza scientifica e principio di precauzione; salute, autodeterminazione e consenso informato; nuovo rapporto tra principi di libertà e responsabilità.

La riflessione bio-giuridica su tali questioni, si propone dunque di sistematizzare gli aspetti giuridico-normativi tendenti a regolamentare l'insieme delle relazioni intersoggettive connesse alle problematiche bio-mediche, con conseguente attribuzione di giuridicità all'opzione bio-etica e bio-politica prescelta¹⁷.

¹⁶Con il termine biodiritto ci si intende riferire allo studio sistematico: dei principi giuridici che orientano la condotta umana (individuale e collettiva) nell'area delle scienze della vita e della cura della salute; dei cc.dd. 'diritti di IV generazione' connessi alla tutela della vita fisica ed in particolare alle implicazioni giuridiche delle scienze biomediche; delle questioni inerenti ai fenomeni della vita organica del corpo, della generazione, dello sviluppo, della maturità, della vecchiaia, della salute, della malattia e della morte; della ricerca e della prassi biomedica. Quindi, in sintesi, se in generale il diritto si occupa di qualificare fatti naturali e disciplinarne le conseguenze, il biodiritto si spinge oltre tale confine, andando ad organizzare non solo e non tanto le conseguenze dei fatti quanto la struttura degli stessi, non solo i fatti naturali ma anche le vicende, sconosciute alla fenomenologia naturalistica, espressione e prodotto dell'evoluzione tecnico-scientifica: in tal senso si pensi all'embrione 'in vitro' con tutte le implicazioni sul piano teorico-pratico che tale 'creazione tecnologica' determina.

Per un approfondimento delle principali questioni in tal senso cfr.: C. Casonato, *Introduzione al Biodiritto*, Torino, 2012; ID, *Biodiritto in dialogo*, Padova, 2006; P. Zatti, *Verso un diritto per la bioetica: risorse e limiti del discorso giuridico*, «Riv. Dir. Civ.», I, 1995, p. 43; ID, *Dal consenso alla regola: il giurista in bioetica*, «Rass. Dir. Priv.», 1994, p. 523; F.D. Busnelli, E. Palmerini, *Bioetica e diritto privato*, op. cit., pp. 142-161; L. Marini, *Il diritto internazionale e comunitario della bioetica*, Torino, 2006; A. Gorassini, *Lezioni di biodiritto*, Torino, 2007; S. Rodotà, *La vita e le regole: tra diritto e non diritto*, Milano, 2009; P. Rescigno, *Biodiritto*, in Comitato Nazionale per la Bioetica, *Il Comitato Nazionale per la Bioetica: 1990-2005 Quindici anni di impegno*. Atti del Convegno di Studio, Roma, 30 novembre-3 dicembre 2005, pp. 278-280, in <<http://www.governo.it>>; S. Rodotà, F. Rimoli (a cura di), *Bioetica e laicità*, Roma, 2009; A. Santuosso, *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, Padova, 2011; G. Baldini, *Riflessioni di Biodiritto*, cit., p. 9 ss.

Sul punto cfr. anche: S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Trattato di biodiritto*, cit., segnatamente ai rapporti con la bioetica e le fonti che regolano la materia v.: *Ambito e fonti del Biodiritto* (a cura di S. Rodotà e M.C. Tallacchini), cit., e in part. i contributi di: R. Sala, *Etica pubblica e biodiritto*, in part. pp. 134-146; P. Borsellino, *Tra cultura e norma*, pp. 149-167; S. Rodotà, *Il nuovo habeas corpus: La persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, pp. 169-228.

¹⁷Molteplici sono le definizioni che la dottrina ha fornito al biodiritto: studio sistematico dei principi giuridici che orientano la condotta umana (individuale e collettiva) nell'area delle scienze della vita (P. Singer, *Etica pratica*, Napoli, 1989); settore del diritto che studia i problemi inerenti alla tutela della vita fisica ed in particolare le implicazioni giuridiche delle scienze biomediche (S. Leone, S. Privitera (a cura di), *Dizionario di bioetica*, cit.); diritto relativo ai fenomeni della vita organica del corpo, della generazione, dello sviluppo, della maturità, della vecchiaia, della salute, della malattia e della morte (U. Scarpelli, *Bioetica laica*, cit.).

Sui nessi fra morale, diritto e politica in prospettiva bioetica, cfr. per tutti: P. Zatti, *Dal consenso alla*

Gli elementi caratterizzanti che presuppongono e connotano la riflessione giuridica, inducendo a ritenere che tale fenomeno possa costituire l'oggetto di una 'disciplina autonoma', possono essere, in via generale, strutturati in altrettanti 'parametri interpretativi' che al tempo stesso fungono anche da possibili 'categorie ordinanti' cui far riferimento per tentare di definire un ordine logico e concettuale alla materia.

In altri termini l'esigenza avvertita dall'interprete di poter disporre di strumenti che consentano, preliminarmente, l'individuazione e la qualificazione della fattispecie bio-giuridica al fine di procedere al suo successivo inquadramento e alla sua corretta collocazione nel sistema, rappresenta, sotto il profilo logico-ermeneutico, un passaggio indispensabile funzionale ad una 'razionale' disciplina dei fenomeni trattati.

In tal senso centrale risulta la definizione del parametro sintetizzabile nel sintagma: superamento del paradigma naturalistico e nuovo ruolo del diritto. Come sopra rilevato, lo sviluppo bio-tecnologico determina un superamento dei limiti naturalistici entro i quali si sono storicamente collocati fatti naturali, quali la riproduzione, la salute, la morte¹⁸. Lo svolgersi di tali fatti, nell'an, come nel quando e nel quomodo, risulta oggi sempre più sottratto alla mera causalità naturalistica e sempre più dipendente da interventi-tecnologici, espressione del potere auto-determinativo del soggetto. In tale contesto muta la funzione stessa del diritto, cui viene richiesto non solo di disciplinare gli effetti scaturenti dal fatto naturalistico rilevante ma di (ri)organizzare e di (ri)definire con regole certe i presupposti dello stesso ovvero delle nuove fattispecie rilevanti come portato dell'innovazione scientifica e della connessa applicazione tecnologica.

Si pone quindi un problema di non facile soluzione: il biodiritto investito dell'arduo compito di disciplinare fenomeni talvolta sconosciuti in natura e creati dall'evoluzione tecnologica, nel dettare le regole dovrà preliminarmente compiere talune decisive opzioni di merito e di metodo. Innanzitutto individuare la fonte

regola: il giurista in bioetica, cit., p. 523; M. Tallacchini, Politiche della scienza contemporanea: le origini, in Trattato di biodiritto, cit., pp. 53-78.

¹⁸ A titolo di mera esemplificazione si pensi alle tecniche di PMA e al superamento dei limiti spazio temporali entro i quali era storicamente confinato l'atto procreativo. Oggi, con il perfezionarsi delle tecniche di crioconservazione del materiale genetico e di fecondazione 'in vitro', al concepimento per via naturale per effetto della copula tra soggetti di sesso diverso in età potenzialmente fertile, si affianca la possibilità tecnica per chiunque, a prescindere dal sesso, dall'età, dalla realizzazione fisica con altro soggetto di diventare genitore e costituire una famiglia. Con riguardo alle cc.dd. 'questioni di fine vita', alla morte intesa come 'processo' naturalistico cronologicamente definito in un lasso di tempo di ore (o giorni), si sostituisce un concetto più articolato di 'procedimento' che con l'ausilio delle tecniche rianimatorie e dei cc.dd. 'ausili salvavita' (nutrizione, idratazione, respirazione artificiale) possono consentire al corpo, per il quale sia già sopraggiunta la cessazione definitiva ed irreversibile dell'attività cerebrale, di continuare a vivere impedendosi la cessazione delle attività biologiche del tronco encefalico.

Sul superamento del paradigma naturalistico cfr. R. Sala, Etica pubblica e biodiritto, in Trattato di biodiritto, cit., p. 138 e ss.

della disciplina: eteronomia o autonomia?; quindi il paradigma cui riferirsi: regole di natura (che non ci sono più) o nuova assiologia fondata su principi e valori per così dire totalmente 'antropizzati'? La messa in discussione di dati antropologici fondamentali, impongono al diritto di ripensare se stesso innanzitutto attraverso la creazione di un nuovo paradigma giuridico antropologicamente fondato, ove possibile largamente condiviso, i cui principi guida risultino informati nella prospettiva relazionale definita dall'agire costituzionalmente orientato dai valori di: libertà/responsabilità/solidarietà; autonomia/uguaglianza/dignità; giustizia/cittadinanza/personalità.

Il 'distacco' dal paradigma naturalistico comporta l'esigenza di un atteggiamento prudenziale da parte dell'interprete che trova la sua esemplificazione nel parametro: incertezza scientifica e principio di precauzione.

Infatti posto che ogni scoperta scientifica è la base della scoperta successiva, con ciò volendo significare che il margine di incertezza e di rischio di danno alla vita e alla salute dell'uomo di ogni nuova scoperta è ontologicamente legato alla stessa, nell'ambito delle questioni di cui si occupa il biodireito il c.d. principio di precauzione¹⁹, inteso come espressione dell'esigenza di minimizzazione del

¹⁹ Storicamente tale principio nasce come forma di limite 'necessario' al principio di libertà, qualora ricorra un dubbio fondato e ragionevole circa gli effetti di una nuova scoperta scientifica con precipuo riguardo alla sua successiva applicazione pratica. Esempi paradigmatici possono essere individuati nell'uso di sostanze di sintesi e/o prodotti tecnologici di cui accanto all'utilità-beneficialità sono noti, pur non essendovi certezza e concordanza scientifica in merito, i possibili effetti collaterali negativi per la salute. Si pensi ai farmaci, agli additivi alimentari, all'uso di cellulari etc. In taluni casi più che sull'an l'incertezza circa la dannosità verte sul quantum, sul quando e sul quomodo degli effetti pregiudizievoli. In tali ipotesi l'eventualità del manifestarsi dell'effetto negativo non può dirsi certa, né risulta possibile fissare valori soglia del consumo-esposizione rilevante. L'eventuale prodursi del pregiudizio alla salute è dunque legato ad una pluralità di fattori causali impossibili da ricondurre ad unità: caratteristiche biotipiche del soggetto, fattori ambientali, abitudini alimentari e stili di vita, etc.

Laddove l'indagine medico-scientifica non riesca, nel caso concreto, a stabilire un preciso rapporto di causa-effetto, è solo con il ricorso a modelli statistici e a massime di esperienza che può essere fornita la conferma della efficacia causale o concausale di una variabile rispetto alle altre, con la conseguenza che l'interprete, in questo caso il giurista, avrà l'onere di fissare regole che in via prudenziale e precauzionale, siano in grado di minimizzare il rischio di danno.

Sulle problematiche inerenti l'accertamento del danno e della relazione eziologica nel caso dei cc.dd. toxic torts cfr.: G. Baldini, *Il danno da fumo*, Napoli, 2008, p. 16 e ss.; ID, *Causalità incerta e toxic torts*, in *Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici*, Firenze, 2007, p. 71 e ss.

Sul principio di precauzione cfr., tra gli altri: L. Marini, L. Palazzani (a cura di), *Principio di precauzione tra filosofia, biodiretto e biopolitica*, Roma, 2008; D. Corradini, H. Broussard, *Biodiretto e biotech*. Il principio di precauzione, il problema della brevettabilità e i giuristi imperdonabili, Bologna, 2003; L. Marini, *Principio di precauzione*, in *Comitato Nazionale per la Bioetica, Il Comitato Nazionale per la Bioetica 1990-2005 Quindici anni di impegno*, cit., p. 248 e ss.; S. Funtowicz, *Modelli di scienza e policy in Europa*, in *Trattato di biodiretto* (a cura di S. Rodotà e M.C. Tallacchini), cit., p. 540 e ss.; M.E. Goncalves, *The precautionary principle in European law*, in *ivi*, pp. 515-531.

Per un ampio approfondimento delle implicazioni e dei postulati bioetici e giuridici sul principio di precauzione, si rinvia all'approfondita disamina del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), *Il*

pericolo di danno, in una società come quella attuale correttamente definita come “Società del rischio”²⁰, è destinato a svolgere un ruolo centrale per l’interprete sia come clausola generale, sia quale canone ermeneutico di riferimento²¹. Secondo la definizione comunemente accolta, il principio di precauzione descrive la situazione in forza della quale il soggetto -autorità pubblica, privata o comune cittadino- in assenza di certezze, tenuto conto delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento disponibili, non deve ritardare l’adozione di misure effettive e proporzionate dirette a prevenire un rischio di danno grave e irreversibile all’ambiente, alla salute animale o vegetale, a costi economicamente accettabili. Proprio la circostanza che tale principio trovi la sua ragion d’essere nell’esigenza di minimizzare l’indice di rischio di danno (all’ambiente, alla salute collettiva e individuale, umana animale e vegetale²²) rispetto non a pericoli già identificati, ma a pericoli potenziali, di cui non si ha ancora conoscenza, costituisce l’elemento su cui si fonda la critica da parte di coloro che ritengono che ciò possa essere di ostacolo allo sviluppo e alla diffusione di nuove tecnologie²³.

principio di precauzione: profili bioetici filosofici e giuridici, Roma, Doc. 18 giugno 2004.

²⁰Tra gli altri v: N. Luhmann, - Il concetto di rischio. “Il rischio” - Parole Chiave (dic. 2000) n. 22/23/24, 2001, p. 14.

²¹ Il principio di precauzione trova la sua prima definizione convenzionale a livello internazionale in materia ambientale, nella dichiarazione conclusiva della Conferenza sull’ambiente e lo Sviluppo ONU di Rio del 1992. Il principio n. 15 prevede che: «Al fine di proteggere l’ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale». È con il Trattato di Maastricht del 1992 che il principio di precauzione viene introdotto come norma di diritto comunitario (confermata poi dall’art. III-233 della Carta di Nizza e dall’art. 191 del Trattato di Lisbona del 2009) prevedendosi che la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela ed «è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio “chi inquina paga”». I tre parametri da tenere in considerazione sono: l’identificazione dei potenziali rischi; una valutazione scientifica, realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti; la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati. In tutti i casi le misure adottate dovranno essere proporzionali «al livello di protezione ricercato e dovrebbero essere prese a seguito dell’esame dei vantaggi e oneri derivati, anche in termini di una analisi economica costi/benefici. Inoltre tali misure possono essere mantenute finché i dati scientifici rimangono insufficienti, e sono da considerarsi provvisorie e sottoposte a modifica in funzione dei dati resi successivamente disponibili».

²²Sull’estensione del principio di precauzione anche ad altri ambiti, rileva puntualmente la Commissione UE nella citata Comunicazione, come «anche se nel Trattato il principio di precauzione viene menzionato esplicitamente solo nel settore dell’ambiente, il suo campo d’azione è molto più vasto. Esso comprende quelle specifiche circostanze in cui le prove scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi sono indicazioni, ricavate da una preliminare valutazione scientifica obiettiva, che esistono ragionevoli motivi di temere che gli effetti potenzialmente pericolosi sull’ambiente e sulla salute, animale o vegetale possono essere incompatibili con il livello di protezione prescelto».

²³ Secondo una opinione particolarmente diffusa nell’ambiente scientifico il principio di precauzione si porrebbe in contrasto con il ‘metodo scientifico’, così come definito secondo i moderni

Con specifico riguardo al 'merito' delle questioni trattate e all'an e al quomodo del 'potere dispositivo' del soggetto in relazione ad esse un ulteriore parametro di riferimento può essere individuato nell'espressione: salute, autodeterminazione e consenso informato.

La riconducibilità del fatto bio-giuridico rilevante per la vita e la salute dell'uomo²⁴ ad una 'causalità umana' (tecnica, medica, individuale e/o sociale) comporta l'assunzione di un ruolo nuovo ed inedito dei principi di autodeterminazione e di consenso informato. L'integrarsi e talvolta il sostituirsi della causalità 'umana' (per effetto dell'intervento tecnico-scientifico) a quella 'naturalistica' determina infatti l'acquisizione di un peculiare rilievo al consenso del paziente e, correlativamente, alla responsabilità del medico, a tutela di quel valore fondante della persona umana che è la sua dignità²⁵, ponendo l'esigenza di ridefinire e di precisare i contorni di 'quell'alleanza terapeutica' che diviene in tale ambito un'alternativa senza soluzione di continuità nella relazione tra paziente ed operatore sanitario²⁶.

postulati 'popperiani'. Infatti se uno dei capisaldi di tale metodo è il c.d. criterio di falsificabilità, atteso che il principio di precauzione «non si basa sulla disponibilità di dati che provino la presenza di un rischio, ma sull'assenza di dati che assicurino il contrario», si porrà il problema di identificare in maniera rigorosa «la quantità di dati necessaria a dimostrare l'assenza di rischio, soprattutto alla luce dell'impossibilità della scienza di dare certezze ultimative e definitive». Ne consegue che ulteriore effetto inevitabile (e indesiderabile) dell'applicazione di tale principio, potrà essere quello di scoraggiare la ricerca scientifica su nuove tecnologie o prodotti, con tutte le implicazioni consequenziali con riguardo alla tutela effettiva della salute dei cittadini e dell'ambiente. In via puramente esemplificativa, si pensi alle problematiche connesse alla terapia genica, alla sperimentazione di nuovi farmaci, alla diffusione dei cc.dd. OGM, etc.

²⁴ Sul concetto di salute come diritto fondamentale della persona la dottrina e la giurisprudenza sono sterminate. Per un inquadramento generale cfr.: V. Durante, La salute come diritto della persona, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), Il governo del corpo, cit., in Trattato di biodiritto, cit., pp. 579-597; F.D. Busnelli, Il diritto alla salute, in AA.VV., Comitato Nazionale per la Bioetica, Il Comitato Nazionale per la Bioetica: 1990-2005 Quindici anni di impegno, cit., p. 290 e ss.

²⁵ Sul concetto di dignità come valore fondante della persona e parametro essenziale per la riflessione bioetica e biogiuridica, cfr.: G. Resta, Dignità, in Trattato di biodiritto, cit., pp. 259-295.

²⁶ Un sicuro punto di approdo per il dibattito tuttora in corso è costituito dalla fondamentale pronuncia della Consulta (Sent. Corte cost. n. 23 dic. 2008 n. 438) con la quale il Giudice delle Leggi ha avuto modo di precisare in maniera inequivoca come: «La circostanza che il consenso informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all'autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione».

Su tale pronuncia v.: S. Rodotà, Introduzione, in G. Baldini e M. Soldano (a cura di), Nascere e morire quando decido io? Italia ed Europa a confronto, Firenze, 2011, VII, il quale sottolinea come: «Siamo di fronte a una decisione che segna in modo netto lo spazio del potere individuale nel governo della

Il nuovo rapporto tra principi di libertà e responsabilità rappresenta il postulato logico-consequenziale di quanto sin qui affermato. Lo strutturarsi di un rapporto nuovo tra libertà di scelta (sull'an, il quantum, il quando, il quomodo della terapia e/o dell'intervento richiesto al sanitario) dei soggetti e delle responsabilità conseguenti alla crescente medicalizzazione del fatto naturalistico (valorizzazione dei profili di auto-responsabilità individuale e di responsabilità medica nel trattamento sanitario richiesto)²⁷ costituiscono a tutti gli effetti il portato 'naturale' e 'conseguente' della relazione intersoggettiva. Il principio di ragionevolezza e il criterio/parametro di proporzionalità²⁸, costituiranno in tal

vita, e così contribuisce, in maniera decisiva, a segnare limiti e caratteri d'ogni altro potere. Vi è la constatazione, ovvia, del carattere fondamentale del diritto alla salute: ovvia, perché proprio così lo definisce, nelle sue parole iniziali, l'articolo 32 della Costituzione. Vi è la conferma, forte, della centralità e del valore fondativo del consenso informato: fondativo, perché ad esso si attribuisce la funzione di sintetizzare, e dunque di dare espressione, a diritti fondamentali della persona. Vi è l'affermazione, a un tempo confermativa e innovativa, dell'esistenza nel nostro sistema dell'autodeterminazione come autonomo diritto fondamentale: confermativa, perché l'esistenza di questo diritto poteva già essere desunta dalle molte decisioni nelle quali la Corte costituzionale lo aveva fatto emergere come implicazione necessaria, in particolare, del diritto alla libertà personale, affermato nell'articolo 13; innovativa, perché l'autodeterminazione segna il punto d'approdo di un percorso interpretativo dell'articolo 32 e trova lì il suo fondamento, senza bisogno di altri riferimenti».

Nello stesso senso v. anche la Corte di Cassazione nei noti casi Massimo (Cass., sez. V pen., 21 aprile 1992 n. 5639), Barese (Cass., sez. IV pen., 9 marzo 2001, n. 28132), Volterrani (Cass., sez. I pen., 29 maggio 2002, n. 26446). Da ultimo v.: SS. UU. Cass., pen., 21 gennaio 2009, n. 2437 per la quale il rapporto medico-paziente va oggi correttamente inquadrato nel contesto «di quella che è stata definita come una sorta di "alleanza terapeutica"; in sintonia, d'altra parte con una più moderna concezione della salute, che trascende dalla sfera della mera dimensione fisica dell'individuo per ricomprendere anche la sua sfera psichica».

Per una ricognizione recente sul dibattito in corso in dottrina e per una rassegna delle principali decisioni giurisprudenziali, si rinvia a: G. Marini, *Il consenso*, in *Trattato di biodiritto*, cit., pp. 361-400; G. Rossini, *È legittimo predirre e selezionare l'uomo*, Padova, 2011, e alle indicazioni bibliografiche ivi contenute.

²⁷ Sul punto v. per tutti: S. Rodotà, *Repertorio di fine secolo*, cit., pp. 169-179; ID, *Diritto, Scienza, Tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, cit., p. 357; Sul punto: M.A. Foddai, *Responsabilità e soggettività*, in *Trattato di biodiritto*, cit., pp. 403-435; G. Baldini, *Libertà procreativa e fecondazione artificiale*, cit., p. 17 e ss.

²⁸ Il principio di ragionevolezza, assume in questo specifico ambito, il significato di sintesi espressiva indicativa dell'esigenza di un equilibrio tra gli interessi dedotti nella vicenda. Esemplicando: il giudizio di ragionevolezza si manifesta nella valutazione della fattispecie alla luce dei parametri di uguaglianza, razionalità, bilanciamento di interessi; il criterio di proporzionalità, rappresenta lo strumento indispensabile per condurre il giudizio di congruità/adequatezza tra mezzi utilizzati e fini perseguiti. L'esito dell'operazione consentirà dunque di selezionare, nel confronto tra la pluralità degli interessi pari ordinati in gioco, quello da ritenere prevalente e meritevole di tutela nel caso specifico.

In altri termini ciò significa che: per il medico, sia la scelta che le modalità di impiego della terapia da adottare dovranno essere funzionali e proporzionate allo scopo secondo una valutazione ragionevole; per il giurista, che gli interessi da tutelare nella vicenda risulteranno all'esito di una operazione di bilanciamento, orientata dai principi di uguaglianza e razionalità, all'esito della quale, valutata la congruità tra fini perseguiti e mezzi impiegati, verrà operato il giudizio di prevalenza ovvero di

senso i riferimenti obbligati del giudizio, sia per il medico che per il giurista, al fine di evitare che sul corpo del malato possano prodursi forme di inammissibile accanimento²⁹ o, specularmente, di inaccettabile desistenza terapeutica.

5. Conclusioni

Dunque, il ricorso a parametri come sopra individuati, consente di evidenziare, in via di prima approssimazione i 'tratti' tipici e peculiari attraverso i quali qualificare come 'biogiuridiche' le fattispecie sottoposte all'attenzione dell'interprete con ogni implicazione consequenziale riguardo al merito della disciplina da apprestare e alle modalità della sua origine, formazione ed applicazione (in tema di fonti, tecnica normativa, esigenze di bilanciamento degli interessi sottesi, etc). Allo stesso modo si pone quale 'indicazione di metodo' per fornire una possibile risposta alla 'super domanda bioetica' posta all'inizio della riflessione circa le possibili 'soluzioni' regolative dei fenomeni con specifico riguardo al 'chi' debba 'governare' questi spazi sottratti alla causalità naturalistica³⁰: il diritto, inteso come tecnica di organizzazione sociale, democraticamente legittimata e assiologicamente fondata; l'economia, intesa come legge di mercato in forza della quale è la domanda che crea l'offerta, l'etica intesa come complesso di norme e principi morali che assumono (attraverso il diritto) valore precettivo³¹, la natura, intendendosi con ciò la riproposizione di

selezione dell'interesse/i meritevole/i.

Sul punto si rinvia ai fondamentali contributi di: P. Perlingeri, *Il diritto civile nelle legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006; ID, *Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice*, in P. Femia (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Napoli, 2006. Per uno studio recente sul valore e le applicazioni del principio di ragionevolezza nel nostro ordinamento, cfr.: E. Giorgini, *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, Napoli, 2010, in part. p. 103 e ss. e p. 184 e ss.

²⁹ Sul concetto di accanimento terapeutico si rinvia per gli opportuni approfondimenti a: Comitato Nazionale per la Bioetica, in part. ai Pareri su: *Rifiuto e rinuncia consapevole al trattamento sanitario nella relazione medico paziente*, 24 ottobre 2008; *I grandi prematuri. Note bioetiche*, 29 febbraio 2008, entrambi in: <www.governo.it/bioetica>. In dottrina, senza pretesa di completezza, oltre ai riferimenti manualistici, si veda: M. Calipari, *Curarsi e farsi curare: tra abbandono del paziente e accanimento terapeutico*, Cinisello Balsamo, 2006; G. Alpa, *Il danno da accanimento terapeutico*, «*Resp. civ. prev.*», 2007, p. 73 e ss.; D. Maltese, *Diritto di rifiuto delle cure, accanimento terapeutico e provvedimenti del giudice*, «*Foro it.*», I, 2007, p. 2231; A. Fiori, *L'enigma dell'accanimento terapeutico*, «*Med. e morale*», 2, p. 257 e ss.; C. Cupelli, *Responsabilità colposa e accanimento terapeutico consentito*, «*Cass. pen.*», 2011, p. 2940 e ss.; G. Cassano, *Accanimento terapeutico e atti eutanasi*, «*Riv. pen.*», 2002, p. 947 e ss.

³⁰ J.R. Binet, *Droit et progrès scientifique. Science du droit, valeurs et biomédecine*, cit., il quale evidenzia i rischi di una automutilazione del diritto derivante dalla rinuncia, per non ostacolare il dispiegarsi del progresso tecnico scientifico, di porre fini a tutela della persona.

³¹ L'individuazione di punti fermi che definiscano, nell'ambito della disciplina biogiuridica, il rapporto tra etica e diritto diviene uno snodo centrale della riflessione. In tal senso particolarmente significativi risultano gli insegnamenti di autorevole dottrina che ci ricorda che: «Il diritto può dirsi,

un assetto di regole fondate su limiti naturalistici attraverso i quali si vorrebbero continuare a disciplinare fattispecie che nascono proprio dall'affrancamento da tali limiti³².

La delicatezza e l'incidenza su questioni fondamentali attinenti la persona (e la comunità) delle tematiche esposte e la conseguente rilevanza degli interessi sottesi e dei diritti coinvolti, porta ad individuare nella soluzione giuridico-normativa positiva, 'leggera' e 'flessibile', la strada più adeguata a garantire l'efficace ed effettiva tutela degli interessi di tutti i soggetti coinvolti anche in funzione di garanzia rispetto a nemesi insidiose mezzi-fini che uno sviluppo tecnologico 'estraneo al governo del diritto' porterebbe fatalmente con sé. Ciò come espressione di un paradosso: la tecnica (e le sue applicazioni biotecnologiche) nata per ampliare in ambito di scienze della vita e della salute le possibilità e la qualità della scelta dell'individuo (sul proprio corpo) se non correttamente utilizzata rischia di espropriare lo stesso della possibilità di autodeterminarsi proprio 'nell'ambito dell'indecidibile' divenendo potenziale strumento di un arbitrio, con forme e contenuti, mai conosciute prima.

6. Referencias bibliograficas

- ALCARO F., *Appunti di diritto privato*, Napoli, 2000, p. 58
ALPA G., *Il danno da accanimento terapeutico*, «Resp. civ. prev.», 2007, p. 73 e ss.;
BACELAR GOUVEIA, J., *Direitos Fundamentais*. In *Enciclopédia da Condição Portuguesa*. Lisboa: Quid uris, 2013, pp. 127.
BALDINI G., *Riflessioni di Biodiritto*, Padova, 2012
BALDINI G. *Persona e famiglia nell'era del biodiritto* (a cura di), Firenze, 2015
BEAUCHAMP T.L. - CHILDRESS L.F., *Principles of biomedical ethics*, New York, 1994; R. Walters, *Bioethics as a field of ethics*, in *Contemporary issues in Bioethics* Wadsworth, Belmont California, 1994, p. 49
BERLINGUER G., M. CALLARI GALLI, E. LECALDANO, A. OLIVIERIO, S.

in via di principio, laico, distinto dall'etica - almeno da particolari, specifiche interpretazioni di essa -, ma non può essere ad essa indifferente: questioni di così rilevante importanza morale devono essere regolamentate con attenzione e con cautela, perché una loro carente o rigida trattazione giuridica potrebbe determinare gravi pericoli per il corretto sviluppo della convivenza umana» F. Alcaro, *Appunti di diritto privato*, Napoli, 2000, p. 58).

In tal senso altra dottrina rileva come: « Il diritto non solo descrive la realtà, ma ha l'assai più impegnativo incarico di prescrivere condotte, è un sistema di autorizzazioni, di condizioni di liceità di comportamenti, di proibizioni. Rispetto al mondo delle concezioni etiche, non può dirsi che sia esatta la visione del suo compito come esaurentesi nel tradurre un minimo della morale di una certa società in un dato momento storico: è vero, piuttosto, che condizione del suo essere è la relatività, il doversi adeguare al modo in cui la società si pone di fronte ai fatti, li affronta o li subisce e ne fa materia di giudizio.» (P. Rescigno, *Biodiritto*, in Comitato Nazionale per la Bioetica, Il Comitato Nazionale per la Bioetica: 1990-2005 Quindici anni di impegno, cit., p. 278).

³² Cfr. per tutti: S. Rodotà, *Il nuovo habeas corpus: La persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in *Trattato di biodiritto*, cit., p. 206 e ss.; G. Berlinguer, F. Rufo, *Mercato e non mercato nel biodiritto*, in *ivi*, p. 1009 e ss.

- RODOTÀ, C. A. VIANO, *Lezioni di bioetica*, Roma, 1997;
- BERLINGUER G.-RUFO F., *Mercato e non mercato nel biodiritto*, in *Trattato di Biodiritto, Ambito e fonti del Biodiritto* (a cura di S. Rodotà e M.C. Tallacchini), tomo I, Milano, 2010, pp 1009 ss
- BIANCA M, *Fondamenti di etica e bioetica*, Bologna, 2000;
- BIANCA M., *Il nuovo sigillo*, Bari, 2000.
- BINET J.R., *Droit et progres scientifique. Science du droit, valeurs et biomédecine*, Paris, 2002
- BORSELLINO P., *Tra cultura e norma*, in *Trattato di biodiritto*, in *Ambito e fonti del Biodiritto* (a cura di S. Rodotà e M.C. Tallacchini), tomo I, Milano, 2010, p. 149 e ss.; p. 157
- BORSELLINO, P., *Bioetica tra autonomia e diritto*, Milano, 1999;
- BUSNELLI F.D. *Bioetica e diritto privato, frammenti di un dizionario*, Torino, 2001
- BUSNELLI F.D., *Il diritto alla salute*, in AA.VV., *Comitato Nazionale per la Bioetica, Il Comitato Nazionale per la Bioetica: 1990-2005 Quindici anni di impegno*, Roma, 2005, p. 290 in <<http://www.governo.it>>
- BUSNELLI F.D.- PALMERINI, *Bioetica e diritto privato*, «Enc. Dir.», aggiornamento, V, Milano, 2001, p. 160;
- CALIPARI M. *Curarsi e farsi curare: tra abbandono del paziente e accanimento terapeutico*, Cinisello Balsamo, 2006;
- CASONATO, C., *Introduzione al Biodiritto*, Torino, 2012;
- CASONATO C., *Biodiritto in dialogo*, Padova, 2006;
- CASSANO G. *Accanimento terapeutico e atti eutanasi*, «Riv. pen.», 2002, p. 947 e ss
- CORRADINI, D., BROUSSARD, H., *Biodiritto e biotech. Il principio di precauzione, il problema della brevettabilità e i giuristi imperdonabili*, Bologna, 2003
- CUPPELLI C. , *Responsabilità colposa e accanimento terapeutico consentito*, «Cass. pen.», 2011, p. 2940 e ss.;
- D'AVACK L., *La legge sulla procreazione medicalmente assistita*, «Dir. fam. pers.», 3-4, 2004, p. 795
- DIAS PEREIRA, A. G., *Direitos dos Pacientes e Responsabilidade médica*. 1.^a ed. Coimbra: , 2015, pp. 263.
- DI MARZIO F., *Manipolazioni genetiche della vita umana. Legittimazione e possibilità del discorso giuridico*, «Rass. Dir. Priv.», 2003, 2, p. 521
- DURANTE V., *La salute come diritto della persona*, in S. Canestrari, G. Ferrando, C.M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti (a cura di), *Il governo del corpo*, I, e II, Milano, 2011 , pp. 579-597 E
- EDELMAN B., *Le droit saisi par la photographie*, Paris, 1973
- ENGELHARDT H.T., *The foundations of bioethics*, New York, 1986 (tr. it.: *Manuale di bioetica*, Milano, 1991)
- FIORI, A. *L'enigma dell'accanimento terapeutico*, «Med. e morale», 2, p. 257 e ss
- FORNERO G, *Bioetica cattolica e bioetica laica*, Milano, 2005;
- FUNTOWICZ S., Funtowicz, *Modelli di scienza e policy in Europa*, in *Trattato di biodiritto , Ambito e fonti del Biodiritto* (a cura di S. Rodotà e M.C. Tallacchini), tomo I, Milano, 2010 p. 540 e ss.;
- GIORGINI E., *Ragionevolezza e autonomia negoziale*, Napoli, 2010, in part. p. 103 e ss. e p. 184
- GONCALVES M.E. , *The precautionary principle in European law*, in *Trattato di biodiritto , Ambito e fonti del Biodiritto* (a cura di S. Rodotà e M.C. Tallacchini), tomo I, Milano, 2010 p. 515-531
- GORASSINI, A., *Lezioni di biodiritto*, Torino, 2007
- HABERMAS J., *Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und*

- des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt a.m, 1992, trad. it. *Morale, Diritto, Politica*, Torino, 2001
- LEONI S., PRIVITERA S. Privitera (a cura di), *Dizionario di bioetica*, Bologna, 1994
- LABRUSSE - RIOU (a cura di), *Le droit saisi par la biologie. Des juristes au laboratoire*, Paris, Librairie Gèneral de Droit et de Jurisprudence, 1996.
- LECALDANO, E. *Dizionario di Bioetica*, Bologna, 2007
- LIPARI N. *Le categorie del diritto civile*, Milano, 2013,
- LOMBARDI VALLAURI, L., *Prospettive antropocentriche, biocentriche, ecocentriche*, in *Trattato di biodiritto*, cit., pp. 3-15;
- LUHMANN N., *Il concetto di rischio. "Il rischio" – Parole Chiave (dic. 2000) n. 22/23/24*, 2001, p. 14.
- MALTESE D., *Diritto di rifiuto delle cure, accanimento terapeutico e provvedimenti del giudice*, «Foro it.», I, 2007, p. 2231;
- MANTI, F., *Bioetica e Tolleranza. Lealtà morali e decisione politica nella società pluralista*, Napoli, 2000;
- MARINI, L., *Il diritto internazionale e comunitario della bioetica*, Torino, 2006;
- MARINI L., *Principio di precauzione*, in *Comitato Nazionale per la Bioetica, Il Comitato Nazionale per la Bioetica 1990-2005 Quindici anni di impegno*, Roma, p. 248 e ss
- MARINI, L.- PALAZZANI L., (a cura di), *Principio di precauzione tra filosofia, biodiritto e biopolitica*, Roma, 2008
- MORI M., *Biodiritto e pluralismo dei valori*, in *Trattato di biodiritto* (a cura di S. Rodotà e M.C. Tallacchini), tomo I, Milano, 2010, p. 447 e ss
- MORI M., *La bioetica: questioni morali e politiche per il futuro dell'uomo*, Milano, 1991
- PERLINGIERI, P., *Il diritto civile nelle legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006;
- PERLINGIERI P., *Giustizia secondo Costituzione ed ermeneutica. L'interpretazione c.d. adeguatrice*, in P. Femia (a cura di), *Interpretazione a fini applicativi e legittimità costituzionale*, Napoli, 2006.
- POTTER V.R., *Bioethics. Bridge to the future*, Englewood Cliffs (N. J.), 1971
- REICH W. T. (a cura di), *Encyclopedia of Bioethics*, New York, 1995, (1[^] ed., 1978
- RESCIGNO, P., *Biodiritto*, in *Comitato Nazionale per la Bioetica, Il Comitato Nazionale per la Bioetica: 1990-2005 Quindici anni di impegno. Atti del Convegno di Studio*, Roma, 30 novembre-3 dicembre 2005, pp. 278-280, in <<http://www.governo.it>>
- RODOTA' S., (a cura di), *Questioni di Bioetica*, Bari, 1993
- RODOTA' S., *Repertorio di fine secolo*, 2[^] ed., Bari-Roma, 1999, pp. 169-179;
- RODOTA' S., *Diritto, Scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, «Rass. Dir. Priv.», n. 3, 2004, p. 357 ;
- RODOTA' S., *La vita e le regole. Tra diritto e non diritto*, Bologna, 2009, p. 24 ss.;
- RODOTA' S., *Il diritto di avere diritti*, Bari-Roma, 2013 ;
- RODOTA' S. *Solidarietà : un'utopia necessaria*, ed Bari-Roma, 2014.
- RODOTA' S – RIMOLI F., (a cura di), *Bioetica e laicità*, Roma, 2009;
- RODOTA' S., *Introduzione*, in G. Baldini e M. Soldano (a cura di), *Nascere e morire quando decido io? Italia ed Europa a confronto*, Firenze, 2011, VII,
- RODOTA' S., *Il nuovo habeas corpus: La persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in *Trattato di biodiritto*, in *Ambito e fonti del Biodiritto* (a cura di S. Rodotà e M.C. Tallacchini), tomo I, Milano, 2010, p. 206 e ss.
- ROSSINI G., *È legittimo predirre e selezionare l'uomo*, Padova, 2011,
- SANTOSUOSSO A., *Diritto, scienza, nuove tecnologie*, Padova, 2011
- SCARPELLI U., *Bioetica laica*, Milano, 1998.

SRECCIA, E., *Manuale di bioetica* (IV ed.), Milano, 2007

SUPINOT, A., *La fonction anthropologique du droit*, «Esprit. fevrier», 2001, pp. 151-173

VIAFORA, C., *Introduzione alla Bioetica*, Milano, 2006

ZATTI P., *Dal consenso alla regola: il giurista in bioetica*, «Rass. Dir. Priv.», 1994, p. 523;

ZATTI P., *Verso un diritto per la bioetica: risorse e limiti del discorso giuridico*, «Riv. Dir. Civ. », 1995, I, p. 43